

La nomina del DPO

ANAC, con Delibera n. 421 del 13 maggio 2020, si è espressa sull'affidamento all'esterno del servizio di protezione dei dati personali (DPO) ricordando che esso si configura come **un appalto di servizi** soggetto alle disposizioni del codice dei **contratti pubblici**, con conseguente obbligo di procedere alla selezione del contraente nel rispetto delle procedure ivi previste in ragione dell'importo del contratto.

Ciò implica che:

- in primo luogo occorre verificare se tale servizio sia disponibile sui sistemi di *e-procurement*;
- ai sensi dell'articolo 36 del codice dei contratti pubblici, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto-soglia si svolgano comunque nel rispetto dei **principi generali che presidono alle procedure di aggiudicazione degli appalti** (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, pubblicità, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità) nonché nel rispetto del **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**.

Circa le ricadute di quest'ultimo principio, ANAC ricorda che:

- da un lato, il principio di rotazione si intende osservato là dove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- dall'altro, l'affidamento o il reinvio al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono una motivazione più stringente. Tra le ipotesi di deroga al principio, possono ricomprendersi gli affidamenti per importi inferiori a 1.000€ e le circostanze attinenti alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative, che però nel caso di specie non sembrano ricorrere. A tale ultimo proposito, ANAC precisa che non valgono ad escludere l'operatività del principio di rotazione l'esigenza di garantire la continuità dell'esecuzione del contratto e il perseguimento di requisiti e obiettivi raggiungibili soltanto a lungo termine, in conseguenza della maturazione di solida esperienza circa la specifica organizzazione della PA di riferimento e le peculiarità dei processi di trattamento dei dati personali.



Infine, ANAC conclude escludendo anche la possibilità di rinnovare i contratti in scadenza nel caso in cui la durata degli stessi non sia risultata congrua rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'affidamento. Il rinnovo del contratto deve essere previsto come opzione già nel bando di gara e l'importo riferito al rinnovo deve essere considerato nel calcolo del valore stimato dell'appalto (art. 35 Codice dei contratti pubblici). La previsione di una durata del contratto inferiore a quella considerata congrua in relazione all'oggetto dell'affidamento potrebbe inoltre configurare un frazionamento artificioso dell'appalto volto ad eludere l'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 Codice dei contratti pubblici.

Gli specifici obiettivi di esperienza e stabilità nell'organizzazione del servizio, richiesti dalla normativa di settore, possono semmai essere legittimamente perseguiti dalla stazione appaltante, già in fase di programmazione dei fabbisogni e di progettazione del servizio da affidare, individuando una durata del contratto congrua rispetto alle prestazioni richieste al contraente. A tale proposito si ricorda che il Dirigente scolastico può procedere alla conclusione di contratti pluriennali previa delibera del Consiglio di Istituto (art. 45, comma 1, lett. d) D.l. n. 129/18).